

M_D GCIV

prot. 15213 Div.11data 4 MARZO 2009

PARTENZA



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

4° REPARTO - 11[^] DIVISIONE - 2[^] SezioneTel.: 06.4986.2557 – fax 06.4986.2558
e-mail: r4d11s2@persociv.difesa.itViale dell'Università, 4
00185 - Roma

A	TUTTI GLI ENTI	<u>Loro Sedi</u>
e, p. c.	BILANCENTES OO. SS.	<u>Roma</u> <u>Loro Sedi</u>

Oggetto: Trattamento di missione del personale civile (art. 4, comma 11, D.L. 30 dicembre 2008 n. 209 convertito in legge 24 febbraio 2009, n. 12).

Seguito Circolari: a) n. 17543 del 03.03.2006
b) n. 10808 del 14.02.2007

Il decreto legge n. 209 del 30 dicembre 2008 convertito con modificazioni in legge 24 febbraio 2009, n. 12, recante "proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali", ha stabilito, tra l'altro, che per l'anno 2009 al personale civile del Ministero della Difesa non si applicano le disposizioni concernenti la soppressione dell'indennità di trasferta.

In particolare, il comma 11 dell'art. 4 prevede che:

"Per l'anno 2009, al personale civile del Ministero della difesa comandato in missione fuori della ordinaria sede di servizio per esigenze di servizio non si applica l'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (...)".

A seguito della predetta norma, limitatamente all'anno 2009, sono ripristinate:

- l'indennità di trasferta;
- l'indennità supplementare pari al 5% del costo del biglietto aereo e del 10% del costo del biglietto del treno o della nave, sia nell'ambito delle missioni in territorio nazionale che di quelle all'estero.

Ciò premesso, per il periodo 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2009 rientrano in vigore le seguenti disposizioni:

- art. 1, comma 1, legge 26.7.78, n. 417;
- art. 1, comma 1, DPR 16.1.78, n. 513;
- art. 14, commi 1 e 2, legge 18.12.73, n. 836;
- art. 8, decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320;
- art. 30, comma 1, lettere a) e c) CCNL 16.5.2001 Comparto Ministeri;
- art. 4, comma 2, lettere a) e c), nonché commi 7 e 9, CCNL 18.11.2004 dell'area 1 della Dirigenza.

Per quanto sopra esposto, **con effetto solo per il corrente anno 2009**, a parziale modifica della Circolare n. E/11-17543 del 3 marzo 2006, si dispone quanto segue:

1. Indennità di trasferta

Per il periodo 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2009, al personale appartenente alle aree funzionali ed ai dirigenti inviati in missione, compete l'indennità di trasferta prevista rispettivamente dall'art. 30, comma 1, lettera a), CCNL 16.5.2001 Comparto Ministeri e dall'art. 4, comma 2, lettera a), CCNL 18.11.2004 dell'area 1 Dirigenza.

In base a quanto stabilito dai citati articoli, al personale appartenente alle aree funzionali spetta un'indennità di trasferta pari a:

- € 20,65 per ogni periodo di 24 ore di trasferta;
 - 1/ventiquattresimo di € 20,65 per ogni ora di trasferta (€ 0,8604), in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte di durata superiore alle 24 ore.
- Al personale dirigente, l'indennità spettante ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), CCNL 18.11.2004, è pari a:
- € 24,12 per ogni periodo di 24 ore di trasferta;
 - 1/ventiquattresimo di € 24,12 per ogni ora di trasferta (€ 1,005), in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte di durata superiore alle 24 ore.

2. Indennità supplementare

E' altresì ripristinata l'indennità supplementare pari al 5% del costo del biglietto aereo e del 10% del costo per treno e nave prevista rispettivamente dall'art. 30, comma 1, lettera c), CCNL 16.5.2001 per il personale appartenente alle aree funzionali e dall'art. 4, comma 2, lettera c), CCNL 18.11.2004 per i dirigenti.

3. Buono pasto

Ai sensi dell'art. 30, comma 2, CCNL 16.5.2001 Comparto Ministeri, come integrato dall'art. 28, comma 1, CCNL 14.09.2007: "Per le trasferte di durata inferiore alle otto ore il dipendente che effettui un orario di lavoro ordinario superiore alle 6 ore con la relativa pausa (...) ha diritto all'attribuzione del buono pasto secondo la disciplina contrattuale vigente" (v. succ. par. 4).
Al personale dirigente inviato in missione oraria inferiore alle otto ore, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 5, CCNL 18.11.2004, spetta solo il rimborso per il primo pasto.

4. Concorso tra indennità di trasferta e rimborsi per pasto e per pernottamento

Al personale delle aree funzionali, secondo quanto disposto dall'art. 30, comma 7, CCNL 16.5.2001 nel caso in cui il dipendente fruisca del rimborso per il pasto e per il pernottamento l'indennità in argomento è ridotta del 70%. Non è ammesso in nessun caso optare a favore dell'indennità in misura intera.

Pertanto, anche la concessione del buono pasto, equivalendo ad un rimborso, comporta la suindicata decurtazione.

L'art. 4, comma 7, CCNL 18.11.2004, per il personale dirigente dispone che:

"nel caso in cui il dirigente fruisca del rimborso:

- delle spese sostenute per l'albergo, l'indennità di trasferta viene ridotta di 1/3;
- delle spese sostenute per il vitto, l'indennità di cui al comma 2 viene ridotta di 1/2;
- delle spese sostenute per il vitto e l'albergo, l'indennità di cui al comma 2 viene ridotta di 2/3".

5. Imputazione della spesa e riliquidazione delle missioni 2009

La spesa per il complessivo trattamento di missione – indennità di cui alla presente circolare e rimborsi – graverà, come già avviene per i rimborsi, sui capitoli/piani gestionali iscritti in ciascuno dei Centri di Responsabilità Amministrativa (C.R.A.) dello stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa per l'anno 2009 (denominazione stanziamento: "*indennità e rimborso spese di trasporto per missioni...*").

Gli Uffici Amministrativi dovranno procedere ai dovuti conguagli.

Tanto si rappresenta per la scrupolosa osservanza e la diffusione della presente al personale.

La Circolare non viene inviata su supporto cartaceo, ma è reperibile in modalità telematica tramite pubblicazione sul sito www.persociv.difesa.it, area "circolari ed altra documentazione".

IL DIRETTORE GENERALE
Dir. Gen. Dr. Carlo Lucidi
F.to Lucidi